



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**O G G E T T O**

*Legge n. 203/91 – art. 18 e D,Lgs. 267/00 – Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Taranto del Programma Integrato – Prot. n. 825/98, approvato con D.P.G.R. n. 273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R. n. 215 del 31.03.2008. Soggetto proponente: “Consorzio Jonico Salentino”. **Rimodulazione e variante intervento, lotto 5 – da edilizia attività turistiche a edilizia residenziale.***

*L'anno duemila dodici il giorno 21 del mese di **Febbraio** alle ore **15,20** in Taranto. Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in **seduta ordinaria - 2^a convocazione**, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere **Gina Lupo** e con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Anna M. Franchitto**.*

All'atto dell'avvio della trattazione del presente provvedimento sono assenti:

	Assenti		Assenti
1	Stefano Ippazio – Sindaco	1	
2	LUPO Gina		
3	MIGNOGNA Antonietta		
4	VITALE Filomena		
5	SCASCIAMACCHIA Gionatan		
6	STANTE Mario		
7	MESSINESE Claudio	2	
8	NARDELLI Nicola	3	
9	D'ONGHIA Vincenzo		
10	DI NOI Pasquale		
11	COSA Francesco	4	
12	TODARO Vincenzo		
13	RUSCIANO Pietro		
14	PATANO Michele	5	
15	STELLATO Massimiliano	6	
16	VIAFORA Lucia		
17	ILLIANO Filippo		
18	DI CUIA Massimiliano	7	
19	CARELLI Annibale		
20	VOCCOLI Francesco Paolo		
21	BASILE Vito		
22	PUGLIESE Gabriele		8g.
23	FESTINANTE Cosimo		9
24	LARUCCIA Vito Mario		
25	CALZOLARO Mario		
26	ESPOSTO Giovanni		
27	BRUNETTI Raffaele		
28	FABRIZIO Giovanni		
29	BAIO Vincenzo		10
30	LONOCE Lucio		
31	DI GREGORIO Vincenzo		11
32	D'AURIA Sebastiano		
33	BLE' Gaetano		
34	CITO Mario		12
35	RANIERI Salvatore		13
36	VIETRI Giampaolo		14
37	SCIALPI Lucia		15
38	LOMARTIRE Ugo		
39	CONDEMI Filippo		16
40	UNGARO Giovanni		17
41	CASTELLANETA Pasqua G.		18

In totale n° 23 presenti su n° 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.

Si dà atto che risulta depositata la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che il Programma Integrato in oggetto, in corso di realizzazione, è stato approvato e finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici a seguito di un bando pubblicato nel gennaio 1992;

che originariamente il Programma era previsto nel Comune di Lecce e la prima convenzione è stata stipulata dalla Società Monticava Strade Srl di Lecce nel dicembre 1997 e approvata dalla Corte dei Conti nel gennaio 1998;

che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 23 dicembre 2004 l'Accordo di Programma Integrato – Prot. n.825/98 veniva rilocalizzato nel territorio del comune di Taranto - Soggetto Proponente “Monticava Strade s.r.l.” di Campi Salentina (LE);

che in data 11.01.2005 la Società “U. Andrisano S.p.A. – Impresa Generale di Costruzioni”, trasmetteva al Comune di Taranto l'atto di costituzione di un Consorzio tra la Soc. Monticava Strada s.r.l. e la stessa soc. U. Andrisano S.p.A. – Impresa Generale di Costruzioni S.p.A. denominato “*Consorzio Jonico Salentino*”, designato quale *Soggetto Attuatore* del Programma Integrato;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2005, il Comune di Taranto, nei tempi previsti, ratificava l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia, il Comune di Taranto e il *Soggetto Attuatore* del Programma Integrato;

che in data 20 maggio 2005 – rep. n.8122, regolarmente trascritta, veniva sottoscritta la Convenzione urbanistica reggente i rapporti tra il Comune di Taranto e il *Soggetto Attuatore*;

che con Decreto Regionale n.273 del 18.03.2005 il Presidente della Giunta Regionale approvava, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente, l'Accordo di Programma sottoscritto;

che in data 21.12.2005 si stipulava tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, il *Consorzio Jonico Salentino*, e il Comune di Taranto, apposita convenzione con la quale la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative affidava al *Consorzio Jonico Salentino* l'attuazione del programma integrato di cui all'art. 18 della legge 203/91 da realizzarsi nel Comune di Taranto per n.100 alloggi di edilizia sovvenzionata e n. 50 alloggi di edilizia agevolata;

che in data 17.03.2006 veniva emanato il relativo Decreto di approvazione prot. n.C1/762 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture stradali l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative, vistato alla Corte dei Conti, ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio al reg.1, fog.295 il 05.05.2006;

che con nota prot. n.8.300 del 19.11.2007 indirizzata al Presidente della Regione Puglia e all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, il Sig. Sindaco di Taranto chiedeva alla Regione di valutare l'opportunità di prendere in esame una richiesta di variante della Soc. Umberto Andrisano S.p.A.. (resasi necessaria a seguito della revoca dei Permessi di Costruire, conseguenti al mancato rispetto della distanza dell'intervento dal vicino depuratore Gennarini) e la possibilità di indire una Conferenza di Servizi;

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2149 dell'11.12.2007, veniva approvato il nuovo schema di accordo di programma sottoscritto dalle parti in data 14.12.2007;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2007 veniva ratificato l'accordo di programma sottoscritto, e approvato lo schema di convenzione integrativo della succitata Convenzione rep. n.8122/2005, contenente le indicazioni riportate sia nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2149 del 11.12.2007 che nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 14 dicembre 2007;

che con Decreto Regionale n.215 del 31.03.2008 il Presidente della Giunta Regionale approvava, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente, l'Accordo di Programma Sottoscritto;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 aprile 2008 veniva approvato un nuovo schema di convenzione integrativo, reggente i rapporti tra il Comune di Taranto e il *Soggetto Attuatore*, che integra e sostituisce lo schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n.67 del 20 dicembre 2007;

che in data 10 giugno 2008 veniva sottoscritto tra il Comune di Taranto e il *Soggetto Attuatore* l'Atto Integrativo della Convenzione urbanistica rep.n.8122/2005, avente repertorio n.8576 e registrata a Taranto il 16.06.2008 al n.82554;

Che in data 30 marzo 2009 perveniva alla Direzione Urbanistica -Edilità una nota indirizzata per conoscenza, con la quale il *Soggetto Attuatore* comunicava al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che il contributo riconosciuto da parte dello Stato per la realizzazione di n. 100 alloggi di edilizia sovvenzionata, non risultava più congruo e che, si rendeva quindi necessaria una integrazione al finanziamento già concesso, ovvero in alternativa, una rimodulare dell'intervento secondo le somme disponibili, al fine di poter effettuare la gara d'appalto;

che in data 29 maggio 2009 giungeva, sempre per conoscenza, alla Direzione Urbanistica - Edilità, la risposta del Ministero del 14/05/2009 prot. n. 6051 con la quale si autorizzava il *Soggetto Attuatore* alla riduzione del numero degli alloggi oggetto del finanziamento statale, fermo restando, in ogni caso, l'importo del finanziamento stesso assegnato pari e alla conseguente realizzazione, del numero restante degli alloggi, con fondi propri, con la eventuale cessione degli stessi al Comune, allo IACP o ad altri Enti;

che il Ministero con nota del 22/09/2009 prot. 10753, indirizzata al *Soggetto Attuatore* e al Comune di Taranto, trasmetteva lo schema dell'atto aggiuntivo alla convenzione per la rimodulazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata, contenente anche le precisazioni delle modalità di cessione o di gestione, nel caso che i restanti 64 alloggi fossero rimasti nella disponibilità del *Soggetto Attuatore*;

che in data 22/01/2010 prot. n. 10473 perveniva la nota del *Soggetto Attuatore* con la quale si trasmettevano i nuovi modelli QTE e la planimetria riguardante l'intervento di edilizia sovvenzionata rimodulato;

che con la medesima nota si chiedeva la disponibilità del Comune all'acquisto dei 64 alloggi ai sensi dell'art.2 della legge 166/2002 e l'assenso al cambio di destinazione delle volumetrie destinate a residence;

che il Consiglio Comunale, con Delibera n. 72 del 13 settembre 2010 prendeva atto della rimodulazione del Programma di Edilizia Sovvenzionata con la riduzione da 100 a 36 degli alloggi di Edilizia Sovvenzionata finanziabili con i fondi ministeriali e la realizzazione dei rimanenti 64 alloggi a carico del *Soggetto Attuatore* con fondi propri, ribadendo sugli stessi il diritto di prelazione all'acquisto da parte del Comune con la richiesta di integrare in tal senso l'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo inviato al Ministero;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 12564 del 11 novembre 2010 comunicava di ritenere non opportuna, in mancanza di

copertura finanziaria, l'integrazione proposta dal Consiglio Comunale, dal momento che la prelazione veniva espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo;

che il *Consorzio Jonico Salentino*, a seguito della possibilità espressa da questo Comune e riportata sempre al punto 3 del deliberato della citata delibera di C.C. 72/2010, di modifica delle tipologie edilizie, in data 22.11.2010 trasmetteva al predetto Ministero ed al Comune di Taranto (prot.n.189943 del 29.11.2010) una proposta di rimodulazione dei previsti 64 alloggi a 98, fermo restando le superfici utili complessive del programma di edilizia sovvenzionata originario, già oggetto di Permesso di Costruire n. 36/2009, con la riduzione di superficie dei singoli alloggi, senza incremento del carico insediativo e quindi della relativa dotazione di standard urbanistici;

che il Ministero, con la citata nota del 11 novembre 2010, a tale riguardo, precisava che anche tale rimodulazione doveva essere recepita con apposita delibera di Consiglio Comunale.

che con delibera del 3 agosto 2011 n. 72, il Consiglio Comunale prendeva atto della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.12564/2010 e della nota del 23.11.2010 del *Consorzio Jonico Salentino*, indirizzata al predetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Comune di Taranto, inerente la rimodulazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata;

che nel frattempo, il *Soggetto Attuatore* reiterava la richiesta di rimodulazione e variante tipologica del lotto 5, da edilizia alberghiera ad edilizia residenziale, senza aumento di volumetria, con cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dei locali al piano terra (*in open space*) del corpo di fabbrica;

che, il *Soggetto Attuatore* con le note del 22.12.2010 Prot.Gen. n.204.301 del 24.12.2010 e del 18.07.2011 Prot.Gen. n.111.506 perfezionava la richiesta di rimodulazione in variante urbanistica del Lotto 5 da "*edilizia turistico - alberghiera ad edilizia residenziale*", con cessione gratuita (*in open space*) all'amministrazione comunale dei locali al piano terra del corpo di fabbrica, da destinare a sede della Polizia Municipale e/o altri Uffici Comunali, (per una superficie utile coperta pari a circa 1.240 mq completa di servizi igienici e locali tecnici di servizio, per un volume complessivo di circa mc 4.400 pari al 17,60% della volumetria totale di mc 25.000) comprensivi di area antistante destinata a parcheggi (ai sensi della legge 122/1989) pari a circa mq 800, il tutto disciplinato da un apposito "capitolato prestazionale";

che a questo punto la Direzione Urbanistica - Edilità, in ordine alla proposta presentata, procedeva ad avviare una istruttoria tecnica al fine di verificare la proposta sotto il profilo della tenuta urbanistica, redigendo apposita relazione tecnica che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

che dalle conclusioni dell'istruttoria urbanistica, come risulta dalla stessa relazione, l'incremento di carico urbanistico derivante dalla proposta rimodulazione e variante tipologica, non determina uno scompensamento degli standard minimi di legge, in quanto il Piano Integrato risulta in via generale sufficientemente dimensionato sotto il profilo degli standard;

Esaminata e valutata la proposta di variante del *Soggetto Attuatore* e vista la relazione generale di progetto e tutti gli elaborati scritto-grafici presentati;

Letta la relazione istruttoria della Direzione Urbanistica Edilità;

Ritenuto pertanto di provvedersi in merito;

Vista la legge 5 agosto 1978 n.457;

Vista la legge 1 agosto 2002 n.166;
Vista la legge 12 luglio 1991, n.203;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Assetto del Territorio nella seduta del 14.02.2012, che si allega in copia;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 in data 03.01.2012, dal Dirigente della Direzione Urbanistica Edilità Arch. Silvio Rufolo sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 in data 20.02.2012 dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie Dott. Luigi Panunzio, sulla regolarità contabile.

Con voti

DELIBERA

1. di accogliere la proposta di rimodulazione e variante urbanistica del lotto 5, di cui all'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi della legge n. 203/91 – art.18, per la realizzazione del Programma Integrato – Prot. n.825/98, approvato con D.P.G.R. n.273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R. n.215 del 31.03.2008, consistente nella variazione da “*edilizia turistico - alberghiera ad edilizia residenziale*”, con cessione gratuita (in open space) all'amministrazione comunale dei locali al piano terra del corpo di fabbrica, senza aumento di volume, secondo quanto riportato nella relazione tecnica istruttoria della Direzione Urbanistica Edilità e negli elaborati scritto – grafici presentati dal Soggetto Attuatore di seguito riportati e allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
 - 0) Relazione tecnica istruttoria dell'Ufficio;
 - 1) **RELAZIONE GENERALE;**
 - 2) **PLANIMETRIA PIANO TERRA E SISTEMAZIONE ESTERNA;**
 - 3) **PLANIMETRIA EDILIZIA CONVENZIONATA;**
 - 4) **VERIFICA STANDARD URBANISTICI;**
 - 5) **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**SEDE POLIZIA MUNICIPALE e/o UFFICI COMUNALI.
2. di demandare alla Direzione Urbanistica – Edilità per il perfezionamento della Variante Urbanistica, secondo la disciplina di cui all'art. 18 della legge 203/91 e D.lgs. 207/00;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti ai sensi dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.”

Si dà atto che sull'argomento si svolge ampio dibattito, (come riportato nell'allegato verbale stenotipico), nel corso del quale il Consigliere Voccoli, chiede il rinvio della trattazione della proposta in oggetto.

N.B.: Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Lomartire ed entra il

Consigliere Messinese (Pres. n° 23).

Il Presidente, sentito il parere favorevole dell'Assise, pone in votazione palese il rinvio della trattazione della proposta in oggetto che viene respinta con n° 5 voti favorevoli (Messinese, Voccoli, Mignogna, Stante e Basile) e n° 18 voti contrari, resi per alzata di mano dai n° 23 consiglieri presenti.

N.B.: Esce dall'aula il Consigliere Messinese (Pres. n° 22)

Riprende il dibattito al termine del quale, il Presidente pone in votazione palese il surriportato schema di deliberazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato, che qui si intende integralmente riportato;

Con n° 16 voti favorevoli, n° 3 voti contrari (Voccoli, Stante e Mignogna) e n° 3 astenuti (Basile, Calzolaro, Laruccia), resi per alzata di mano dai n° 22 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di accogliere la proposta di rimodulazione e variante urbanistica del lotto 5, di cui all'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi della legge n. 203/91 – art.18, per la realizzazione del Programma Integrato – Prot. n.825/98, approvato con D.P.G.R. n.273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R. n.215 del 31.03.2008, consistente nella variazione da “edilizia turistico - alberghiera ad edilizia residenziale”, con cessione gratuita (in open space) all'amministrazione comunale dei locali al piano terra del corpo di fabbrica, senza aumento di volume, secondo quanto riportato nella relazione tecnica istruttoria della Direzione Urbanistica Edilità e negli elaborati scritto – grafici presentati dal Soggetto Attuatore di seguito riportati e allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:

0) Relazione tecnica istruttoria dell'Ufficio;

1) RELAZIONE GENERALE;

2) PLANIMETRIA PIANO TERRA E SISTEMAZIONE ESTERNA;

3) PLANIMETRIA EDILIZIA CONVENZIONATA;

4) VERIFICA STANDARD URBANISTICI;

5) CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SEDE POLIZIA MUNICIPALE e/o UFFICI COMUNALI.

2. di demandare alla Direzione Urbanistica – Edilità per il perfezionamento della Variante Urbanistica, secondo la disciplina di cui all'art. 18 della legge 203/91 e D.Lgs. 207/00;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

